



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **83** registro Delibere - Seduta del **06/06/2024**

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) - REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 30) - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro addi sei del mese di Giugno, alle ore 12:20, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
TOTALE	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Gli assessori Angelucci Luca, Lo Presti Carla e Bongiorno Carolina partecipano alla riunione in modalità videoconferenza.

Il Sindaco Giancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta segnata all'ordine del giorno, che viene presa in conformità allo schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale del presente atto.

Oggetto: REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) - REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 30) - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

RICHIAMATO il Regolamento 2016/679/UE (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE, divenendo pienamente efficace a decorrere dal 25 maggio 2018, il quale ha determinato a carico dei Titolari di Trattamenti, obblighi organizzativi, documentali e tecnici a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;

RILEVATO che:

- la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- con il GDPR è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di responsabilizzazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale e concettuale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle Amministrazioni Pubbliche;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche;

TENUTO CONTO che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi;

EVIDENZIATO che questo Comune, in qualità di Titolare di trattamento, è tenuto a dare seguito agli obblighi previsti dal Regolamento comunitario ed in particolare ha stabilito modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, che permettano di poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati dal legislatore;

DATO ATTO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 17.08.2021 è stata determinata la procedura di notifica delle violazioni dei dati personali, c.d. data breach (art. 33 e 34 del Regolamento Europeo);
- con delibera della giunta comunale n. 113 del 06.12.2023 ad oggetto: "*PIANO DI PROTEZIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO A TUTELA DEI DATI PERSONALI. APPROVAZIONE*" sono stati identificati i ruoli della privacy (Titolare, Responsabile, Persona autorizzata) nella struttura organizzativa dell'Ente prevedendo persone autorizzate con delega del Titolare (Posizioni organizzative) e persone autorizzate senza delega (i dipendenti che trattano operativamente i dati ma che non svolgono ruoli dirigenziali);

CONSIDERATO in particolare, l'importanza strategica del Registro delle attività di Trattamento nel sistema di policy aziendale in conformità alla filosofia di "*approccio basato sul rischio*" cui si ispira il GDPR e che in tale contesto il Registro deve essere inteso quale strumento dinamico e funzionale alla protezione dei dati in quanto finalizzato a:

- identificare le banche dati a rischio elevato;
- identificare i rischi a impatto elevato;
- definire le contromisure per la protezione dei dati;
- favorire l'implementazione e il monitoraggio delle azioni di adeguamento;

DATO ATTO che occorre approvare il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 del Regolamento Europeo 679/2016, così come elaborato e condiviso, giusto allegato 1, demandando la revisione periodica e

la conseguente approvazione degli ulteriori aggiornamenti, al fine di assicurare un'efficiente tempistica nell'aggiornamento stesso e di garantire la concreta funzionalità del Registro al sistema di policy aziendale in materia di sicurezza e protezione dei dati personali;

APPURATO che il Garante della Privacy in materia di aggiornamento del Registro della privacy ha stabilito che *“il Registro dei trattamenti è un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati dal titolare o responsabile. In quanto tale, il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere. Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle modifiche sopravvenute”*;

PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 7 del 26.09.2023, tra l'altro, si è stato conferito a Ivano Pecis – I&P Partners s.r.l l'incarico di Responsabile Protezione Dati Personali- RPD/DPO ;

CONSIDERATO che nell'ambito delle funzioni di presidio il RDP ha svolto una costante attività di stimolo presso le diverse strutture dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, urgente procedere direttamente come sopra precisato all'approvazione del Registro dei trattamenti del Comune di Borghetto santo Spirito;

DATO ATTO che il registro delle attività di trattamento dei dati personali (art. 30 GDPR) è stato sottoposto all'attenzione del DPO dell'Ente, giusta nota prot. n. 0012784/2024 del 29.05.2024, ottenendo l'approvazione comunicata con nota prot. n. 0012931/2024 del 31.05.2024;

RITENUTO, altresì, al fine di consentire un tempestivo trattamento dei dati da parte dei vari Servizi, di prevedere per il futuro che l'aggiornamento del predetto Registro avvenga ogni qual volta se ne prospetti l'esigenza;

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento al vigente PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – 2024/26 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 08.03.2024;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n. 34 del 30.11.2023 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2024-2026;
- n. 39 assunta nella seduta del 22.12.2023 che approva il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e suoi allegati;

disponibili all'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi-elevata qualificazione e della nomina del V.Segretario c.le n. 9 del 31.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega per formarne parte integrale e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la REGOLARITA' CONTABILE in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 allegato, costituito dal file denominato "*I-BSS-REGISTRO_TRATTAMENTI-art_30_GDPR*";

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Registro delle attività di trattamento di questo Comune [file: *I-BSS-REGISTRO_TRATTAMENTI-art_30_GDPR*], ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo 2016/679, sulla base delle normative citate in premessa, quale strumento primario per l'avvio di un percorso di accountability e scaturito da un percorso di compliance normativa al GDPR UE 2016/679, anche attraverso la collaborazione del Responsabile della Protezione dei Dati;
2. di prendere atto che sono stati progettati percorsi formativi generali e puntuali rivolti ai dipendenti dell'Ente, ai designati al trattamento dei dati personali, al Titolare e ai Responsabili del trattamento;
3. di aggiornare il predetto Registro ogni qual volta si presenti la richiesta la necessità ed esigenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti alle attività di trattamento di questo comune, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo 2016/679;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giancarlo Canepa

IL VERBALIZZANTE
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.
